

Con riferimento invece alla seconda parte della norma, ove il denaro o altro vantaggio (o la loro promessa) sono, nella rappresentazione dell'intermediario, il prezzo da corrispondere non per l'opera di mediazione, ma per remunerare (evidentemente sempre in presenza di un reale rapporto di conoscenza con il soggetto pubblico atteso che, diversamente, si continuerebbe a ricadere nella figura del secondo comma dell'art. 346 c.p., costantemente ritenuta dalla giurisprudenza quale reato autonomo rispetto a quello del comma primo) il pubblico ufficiale in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, parrebbe necessario che tali utilità non vengano corrisposte o la loro promessa non venga accettata, posto che, diversamente, si ricadrebbe nel reato di concorso in corruzione propria.

Ed in tal senso sembrerebbe dover essere inteso l'inciso «fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter», che individuando un presupposto negativo del fatto tipico – come nel caso dell'analogica formula utilizzata per disciplinare i rapporti tra ricettazione e concorso nel reato presupposto della stessa - rivela la volontà del legislatore di conferire alla nuova incriminazione una funzione residuale di "chiusura del sistema" nei casi in cui non siano applicabili le fattispecie della corruzione "ordinaria", nelle due diverse forme della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, e della corruzione in atti giudiziari. In particolare va segnalato come la volontà del legislatore non sia stata tanto quella di tipizzare autonomamente la condotta del "mediatore" nella corruzione (altrimenti punibile per il concorso in tale ultimo reato), per riservare a quest'ultimo un incomprensibile trattamento sanzionatorio di favore, quanto piuttosto e per l'appunto quello di punire condotte prodromiche alla corruzione medesima per il caso che l'accordo corruttivo non si perfezioni. In tal senso non solo depongono le indicazioni ricavabili dal complesso degli obblighi internazionali cui attraverso l'inedita figura di reato si è voluto corrispondere, ma altresì proprio la peculiare configurazione della clausola di riserva, che esclude la stessa tipicità del fatto qualora la condotta di mediazione (e quella di colui che lo "finanzia") sia specificamente inquadrabile nel concorso in corruzione propria o in atti giudiziari, quando cioè l'azione del mediatore (e a maggior ragione del suo finanziatore) abbia effettivamente esplicitato una efficienza causale nella corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Né d'altra parte risulterebbe condivisibile una lettura diversa dell'impianto normativo, tesa a sottrarre il mediatore alla responsabilità per la corruzione consumata in forza della menzionata tipizzazione della sua condotta, atteso che tale franchigia dovrebbe essere riconosciuta anche al suo finanziatore (concorrente necessario nel reato di traffico di influenze), con l'irragionevole conseguenza per cui qualora il corruttore si serva di un intermediario verrebbe punito in maniera meno grave rispetto al caso in cui si rapporti direttamente al corrotto.

Piuttosto, la mancanza di qualsiasi riferimento all'art. 318 c.p., previsto in una prima stesura della norma e poi soppresso durante il passaggio al Senato, contestualmente alla introduzione della specificazione che il denaro è dato o promesso al fine di mediare con o remunerare il

pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri di ufficio, potrebbe indicare come invece possibile il concorso tra la nuova fattispecie e la corruzione per l'esercizio delle funzioni.

Va poi segnalato come, nella nuova norma, a differenza del millantato credito, venga punito anche il soggetto privato che dà o promette il denaro o il vantaggio patrimoniale sia per il fine della prima parte che per quello della seconda. A differenza poi dell'art. 346 c.p. in cui la millanteria viene riferita al rapporto con un pubblico ufficiale ovvero un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, l'art. 346-bis riferisce la mediazione illecita ad un rapporto intercorrente con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di un pubblico servizio, non importa se impiegato o meno.

2.4.2. Così inquadrati i rapporti con le altre figure di reato, un primo problema consiste proprio nell'elemento di diversificazione dato, rispetto alla figura del millantato credito, dalla "esistenza" delle relazioni che, nella struttura della nuova norma, devono essere oggetto dello "sfruttamento" da parte dell'intermediario quale presupposto dell'opera di mediazione. La norma infatti non chiarisce quale sia il grado di relazione con il soggetto pubblico necessario affinché l'esistenza della stessa possa ritenersi realizzata, in particolare in tale indistinta aggettivazione ("esistenti") ben potendo ricomprendersi, a prima vista, sia rapporti estrinsecatisi in una sola occasione, sia rapporti sporadici, sia rapporti stabili e consuetudinari. In ogni caso, facendo parte detta "esistenza" dell'elemento oggettivo del reato, e tanto più in quanto, appunto, indice di diversificazione rispetto alla ipotesi di millantato credito di cui al comma primo dell'art. 346 c.p., dovrebbe incombere sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'effettività delle predette relazioni.

1.4.3. Quanto poi alla "mediazione", è necessario comprendere se il reato sia configurabile anche nel caso in cui la stessa sia effettivamente esercitata nei confronti del soggetto pubblico (senza che peraltro allo stesso venga promesso o corrisposto alcunché, posto che, diversamente, si ricadrebbe nella ipotesi della istigazione alla corruzione, in caso di mancata accettazione, e di corruzione in caso, invece, di accettazione) o debba invece restare unicamente a livello di prospettazione, senza che poi l'intermediario abbia effettivamente ad agire. Tale seconda soluzione parrebbe lasciare scoperti tuttavia i casi in cui appunto l'esercizio effettivo della mediazione non giunga ad integrare la corruzione, neppure nella forma della istigazione.

2.4.4. In terzo luogo non può sfuggire che tanto l'avverbio "indebitamente" che accompagna la condotta di dazione o di promessa, quanto l'aggettivo "illecita" che definisce il presupposto della mediazione rivestono, nella struttura della norma incriminatrice, una funzione determinante: l'illiceità penale della condotta viene infatti conclusivamente a dipendere, come normalmente avviene nelle ipotesi in cui è configurata una clausola di anti giuridicità od illiceità

speciale, dalle norme extrapenali che concorrono a determinare le condizioni in cui i comportamenti considerati risultano altrimenti leciti.

E' dunque presupposto, anche per la necessaria componente di consapevolezza dell'agire richiesta dal dolo, che, esplicitamente od implicitamente, sussistano, nell'ordinamento, previsioni in grado di definire il confine tra il consentito ed il non consentito, alla stessa stregua, del resto, di quanto accade in altri paesi, ove è riconosciuta la liceità di attività di mediazione e rappresentanza esercitate in forma professionale specie presso istituzioni politiche o amministrazioni pubbliche. Nella specie, tuttavia, un simile catalogo non è rinvenibile con la conseguente possibilità, tutt'altro che remota, di ritenere sanzionate condotte altrove ritenute del tutto lecite (si pensi all'azione, appunto, di gruppi di pressione per conto di portatori di interessi particolari a favore dell'introduzione o, viceversa, dell'abrogazione di leggi).

In definitiva le problematiche di tipo interpretativo sin qui segnalate sembrano essere indici evidenti della difficoltà di coniugare il contenuto della nuova norma con i necessari principi di determinatezza e tassatività della fattispecie penale.

3. Il delitto di corruzione tra privati. Una delle più evidenti lacune lasciate dalla legge 3 agosto 2009, n. 116 nel dare attuazione alla Convenzione di Merida era costituita dalla mancata incriminazione della corruzione tra privati, imposta altresì dalla Decisione quadro UE 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 e dalla Convenzione di Strasburgo.

La fattispecie descritta nell'art. 21 della Convenzione di Merida o negli artt. 7 e 8 di quella di Strasburgo, infatti, solo in parte poteva ritenersi corrispondere a quella di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui all'art. 2635 c.c., introdotta dal d. lgs. n. 61/2002 al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta contro la corruzione e alle sollecitazioni contenute nell'Azione comune europea sulla corruzione nel settore privato del 22 dicembre 1998.

A tacer d'altro, infatti, la norma da ultima menzionata individuava un reato proprio degli organi gestionali e di controllo delle società, mentre le due Convenzioni citate rivolgono la loro attenzione a tutti i fatti commessi da chiunque svolga funzioni direttive o lavorative per conto di una persona giuridica o fisica operante nel settore privato.

Non solo, il delitto di cui all'art. 2635 c.c. richiedeva che l'atto corruttivo avesse cagionato nocumento alla società a cui appartiene il "corrotto", mentre tale requisito non è preso in considerazione dagli strumenti internazionali citati, che sostanzialmente promuovono l'adozione di fattispecie in tutto analoghe a quelle già vigenti per la repressione della corruzione nel settore pubblico.

L'esistenza dell'art. 2635 c.c. nella sua previgente formulazione, dunque, pur costituendo un primo tentativo di soddisfare la risalente aspirazione alla introduzione di una generale figura incriminatrice della corruzione privata, non liberava il legislatore dall'obbligo di intervenire in

maniera più decisa per allineare sul punto l'ordinamento penale ai vincoli internazionali, vincendo le tradizionali resistenze esistenti in proposito e che già avevano per l'appunto provocato, all'epoca della riforma del 2002, un ridimensionamento dell'originaria fattispecie configurata nel progetto Mirone.

A ciò si aggiunga che l'improcrastinabilità di un intervento normativo nel senso indicato era stata evidenziata dalla raccomandazione XIX del rapporto del GRECO (il Gruppo Stati contro la Corruzione del Consiglio d'Europa) sull'Italia dell'ottobre 2009, organismo che nel maggio 2011, in sede di verifica delle misure adottate dal nostro paese per adeguarsi ai contenuti del suddetto rapporto, aveva preso atto con rammarico della mancata attuazione della raccomandazione menzionata sottolineando come «nessun passo concreto» fosse stato fatto «per estendere efficacemente la responsabilità delle società a reati di corruzione attiva nel settore privato».

Al fine di porre rimedio a questa situazione la novella ha dunque provveduto a configurare nell'art. 2635 c.c. il delitto di «Corruzione tra privati» in sostituzione di quello di «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità».

3.1 Va subito detto che l'intervento del legislatore non ha comportato un radicale stravolgimento della fattispecie introdotta nel 2002, che anzi è stata sostanzialmente riproposta nel primo comma dell'art. 2635.

Infatti, anche nella sua nuova formulazione, l'incriminazione non rappresenta la mera trasposizione, con i necessari adattamenti, del modello pubblicistico della corruzione (soluzione questa che era stata invece da più parti caldeggiata in sintonia con le scelte operate in tal senso da numerosi ordinamenti europei), ma continua a presentare marcate caratteristiche autonome, frutto dell'ibridazione tra lo schema della corruzione propria antecedente e quello dell'infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c.

Il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell'infedeltà a seguito di dazione, di cui ha conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità.

La condotta oggetto di incriminazione è tuttora integrata, infatti, dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla società.

Né il profilo della fattispecie può ritenersi trasfigurato dalle uniche aggiunte introdotte dalla novella per cui l'illiceità dell'atto può dipendere dalla violazione «degli obblighi di fedeltà» e l'oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal danaro.

Quanto alla seconda si tratta di specificazione non realmente innovativa - atteso che certamente il "danaro" rientrava già nell'ampiezza semantica del termine utilità - e sembra più che altro finalizzata all'omogeneizzazione del linguaggio normativo con quello utilizzato negli artt. 318 e 319 c.p.

L'intervento sul catalogo degli obblighi la cui violazione qualifica l'atto oggetto della condotta, invece, apparentemente estende l'ambito applicativo della fattispecie, attribuendo rilevanza non solo alla violazione degli specifici doveri ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo tipico, ma altresì a quella di un più generico dovere di "fedeltà" nell'esercizio dell'ufficio privato, che peraltro appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti e che si preannuncia foriera di non pochi problemi in sede applicativa.

3.2 La novella, come già accennato, ha riproposto inoltre la corruzione tra privati come reato di evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di quel nocumento per la società che già contribuiva a colorare in maniera indelebile il bene giuridico tutelato dall'incriminazione precedentemente contenuta nell'art. 2635 (sul punto si tornerà in seguito).

Conseguentemente alcuna variazione si registra quanto all'elemento soggettivo, che anche per la fattispecie di corruzione tra privati è rappresentato dal dolo generico, non altrimenti qualificato sotto il profilo dell'intensità, talché deve ritenersi che il reato sia punibile anche nella forma del dolo eventuale, essendo sufficiente a tal fine che l'agente si rappresenti il nocumento della società, accettandone il rischio di verifica in conseguenza della propria condotta illecita.

3.3 La prima rilevante novità introdotta dal legislatore riguarda invece i soggetti attivi del reato.

Nel primo comma dell'art. 2635 invero la corruzione tra privati continua ad essere configurata come reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società (oltre che reato a concorso necessario "corrotto-corruttore"). Si tratta cioè del medesimo elenco dei soggetti attivi contemplato nella previgente formulazione della disposizione per il reato di infedeltà a seguito di dazione, così come definito negli scorsi anni a seguito delle modifiche e delle aggiunte apportate dalla legge n. 262/2005 e dal d. lgs. n. 39/2010.

Il secondo comma dell'articolo prevede invece ora che il medesimo fatto venga punito – sebbene in maniera meno grave – anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti qualificati indicati nel comma precedente.

Trova dunque per la prima volta autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti.

Ed in proposito la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire altresì che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto – al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

3.4 La novella è poi intervenuta sul trattamento sanzionatorio del reato, innalzando il minimo edittale della reclusione prevista per la fattispecie di cui al primo comma fino ad un anno e mantenendo invece il massimo fermo alla misura dei tre anni stabiliti in precedenza per l'infedeltà a seguito di dazione (le stesse pene si applicano anche all'autore della dazione o della promessa).

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dal secondo comma il legislatore ha fissato invece solo il massimo edittale della pena (reclusione fino ad un anno e sei mesi), dovendosi pertanto guardare alla norma generale contenuta nell'art. 23, primo comma, c.p. per la determinazione del minimo (quindici giorni).

La novella ha poi riproposto, nel quarto comma dell'art. 2635, anche l'aggravante ad effetto speciale (raddoppio della pena) per il caso in cui la società "danneggiata" sia quotata in Italia o in un altro Stato dell'UE ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998.

Ulteriore novità introdotta dalla legge n. 190/2012 è costituita dalla configurazione di una clausola di riserva, in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri già un più grave reato.

3.5 Ma la novità probabilmente più importante elaborata dal legislatore riguarda peraltro il regime di procedibilità del reato.

Il testo della novella licenziato in prima lettura dai due rami del Parlamento prevedeva infatti - innovando sensibilmente rispetto alla disciplina dell'infedeltà a seguito di dazione - che il delitto di corruzione tra privati fosse perseguibile d'ufficio, scelta tutt'altro che irrilevante sul piano della definizione dell'oggetto giuridico della fattispecie, ma che ha suscitato forti resistenze, soprattutto nel mondo imprenditoriale.

Nel prosieguo del processo di approvazione della legge - e dopo una estenuante mediazione - si è dunque adottata una soluzione di compromesso per cui il reato rimane procedibile a querela della persona offesa (e cioè la società che subisce il nocumento), com'era per l'appunto in precedenza previsto per l'infedeltà a seguito di dazione, a meno che «dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

La formula prescelta riecheggia le scelte operate in tal senso in alcuni ordinamenti europei, cercando altresì di adeguare l'ordinamento alle Convenzioni di Merida e di Strasburgo, la cui prospettiva è proprio quella di assicurare tutela ad interessi di carattere pubblicistico. Ma v'è da dire che laddove la repressione della corruzione privata è stata ancorata all'alterazione delle regole della libera concorrenza, si è tendenzialmente attribuita rilevanza penale a comportamenti idonei a determinare un pericolo in tal senso (così ad esempio era previsto nel ddl S2058 con cui era stata proposta l'introduzione del reato nel codice penale all'art. 513-ter).

La novella invece sembra aver configurato - peraltro all'esclusivo fine di definire il regime di procedibilità - un vero e proprio ulteriore evento del reato, dal problematico (a dir poco) accertamento e ambiguamente posto in rapporto di derivazione causale non già con la

condotta illecita, bensì con il “fatto” oggetto di incriminazione nel suo insieme, talché si potrebbe giungere a sostenere che la distorsione della concorrenza debba dipendere dal documento patrimoniale subito dalla società persona offesa, la cui produzione comunque resta imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile d’ufficio.

3.6 In definitiva, come già accennato, l’intervento legislativo presenta un modesto carattere innovativo, che sotto il profilo del fenomeno successorio non dovrebbe comportare particolari problemi con riguardo alla previgente fattispecie di infedeltà a seguito di dazione, salvo per quelle modifiche apportate dal legislatore che hanno determinato di fatto un’estensione dell’orizzonte applicativo del reato (così è ad esempio per la fattispecie che vede protagonisti della corruzione passiva i sottoposti all’altrui vigilanza o direzione).

Sotto il profilo strutturale – già se ne è fatto cenno – nella “nuova” figura di reato echeggiano i geni del modello pubblicistico della corruzione propria antecedente, atteso che la dazione o la promessa della “tangente” deve precedere la commissione dell’atto illecito. Ma di tale modello non replica l’anticipazione della soglia di penale rilevanza all’accettazione dell’offerta corruttiva, attendendo invece per la sua consumazione l’effettivo compimento dell’atto antidoveroso e la realizzazione di un evento (il documento per la società) e finisce così – esattamente com’era stato evidenziato dalla dottrina con riguardo alla fattispecie di infedeltà a seguito di dazione – per punire non la corruzione, bensì il comportamento infedele tenuto verso la persona giuridica nel quale si materializza quel conflitto d’interessi di cui la corruzione è mero sintomo e che costituisce una sorta di requisito “ombra” della fattispecie di nuovo conio, allo stesso modo in cui lo era di quella precedentemente contemplata dall’art. 2635.

In tal senso l’attitudine del *novum* legislativo a soddisfare pienamente i vincoli internazionali gravanti sul legislatore è quantomeno dubbia. Al mutamento del *nomen iuris* del reato configurato nell’art. 2635 non è corrisposta una effettiva trasformazione del suo contenuto, se non per gli aspetti illustrati in precedenza.

Non siamo dunque di fronte alla generalizzata incriminazione della corruzione privata, come annunciato, atteso che l’intervento rimane circoscritto alle società commerciali e continua a punire la corruzione solo nella misura in cui essa determini una lesione del patrimonio di queste ultime e non in quanto tale. Né l’eventualità che il fatto risulti procedibile d’ufficio laddove si determini una distorsione della concorrenza sembra argomento spendibile in senso contrario, atteso che anche in tal caso deve comunque verificarsi l’evento lesivo degli interessi patrimoniali della società.

Alla luce di tali considerazioni appare a questo punto agevole concludere che il bene giuridico tutelato della corruzione tra privati, così com’era per l’infedeltà a seguito di dazione, sia il patrimonio sociale, in quanto l’estraneità dell’atto ai doveri sociali oggetto di scambio non rileva per sé, ma in quanto comporti per l’appunto un documento alla società, la quale ultima conserva nella maggior parte dei casi il potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere puniti.

In altri termini siamo nuovamente di fronte ad una vera e propria privatizzazione della tutela che appare difficilmente coincidere con gli obiettivi degli strumenti internazionali che erano quelli della repressione *tout court* della corruzione privata in quanto minaccia per la stabilità e la sicurezza sociali.

Certamente, quando il reato diviene procedibile d'ufficio, l'oggetto giuridico si colora di venature pubblicistiche, ma senza abbandonare la sua vocazione di proteggere innanzi tutto l'interesse societario, rispetto al quale quello alla tutela della libera concorrenza appare comunque recessivo.

4. Le disposizioni in materia processuale. Alla disciplina delle misure cautelari interdittive il codice di procedura penale dedica – come è noto – le disposizioni contenute negli artt. 287 – 290.

Si tratta delle norme che prevedono la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 288), la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289) ed il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 290).

Dette misure interdittive – come si legge nel comma 1 dell'art. 308 - perdono efficacia alla scadenza del termine di due mesi, decorrente dall'inizio dell'esecuzione.

Tuttavia, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, possono essere rinnovate ad opera del giudice per un periodo di tempo «pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303», disposizione che disciplina i termini di durata massima della custodia cautelare.

Ora l'art. 1, comma 78, della legge n.190/2012, introducendo il comma 2-*bis* dell'art. 308, ha dilatato detti termini con riguardo ai procedimenti per i delitti di peculato (artt. 314 e 316 c.p.), malversazione (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-*ter*), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-*ter*, 320 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, primo comma): le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi (non due) dall'inizio della loro esecuzione e, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo (non del doppi) dei termini previsti dal menzionato art. 303.

Il legislatore è poi intervenuto sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Come è noto, l'art. 133, comma 1-*bis*, disp. att. c.p.p., aggiunto dall'art. 3, comma 5, della l. 27 marzo 2001, n. 97, stabilisce che il decreto che dispone il giudizio, previsto dall'art. 429 c.p.p., sia comunicato alle amministrazioni o agli enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale e dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383

L'art. 1, comma 79, della novella ha esteso l'obbligo anche in relazione al menzionato delitto di cui all'art. 319-*quater*, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), della legge medesima.

5. La confisca ex art. 12-*sexies*. Infine il successivo comma 80 ha incluso il delitto di cui all'art. 319- *quater* tra quelli per i quali è consentita la particolare ipotesi di confisca di cui all'art. 12-*sexies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

6. Le modifiche al d. lgs. n. 231/2001. Conclusivamente va ricordato che la novella ha altresì inserito nei cataloghi dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* c.p., sia quello di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., peraltro in tal caso la responsabilità è limitata all'ente del quale è vertice apicale o dipendente il corruttore.

Redattori: Gastone Andreazza, Luca Pistorelli

Il vice direttore
(Domenico Carcano)